

**LAVORO E PA**

Il Dl sulla Pa. Gli enti pubblici possono risolvere il rapporto con il dipendente che ha i requisiti per la pensione anticipata

# Il contratto può finire a 62 anni

Cancellato l'istituto del trattenimento in servizio una volta raggiunti i 65 anni



**Fabio Venanzi**

Confermate l'abrogazione del trattenimento in servizio e la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al raggiungimento dell'**anzianità contributiva** richiesta per il pensionamento anticipato. Lo prevede la legge di conversione del Dl 90/2014 approvato in via definitiva ieri dalla Camera.

Con il venir meno dell'articolo 16 del Dlgs 503/1992 (Riforma Amato) le **Pa** dovranno risolvere il rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che, al compimento del 65esimo anno di età, hanno maturato un qualsiasi diritto a pensione senza che questi possano opporsi.

La prosecuzione del rapporto di lavoro fino ai nuovi limiti anagrafici (66 anni 3 mesi) è ammessa solo per far sì che l'interessato acquisisca la pensione qualora a 65 anni non risulti per-

fezionato alcun diritto.

I trattenimenti in servizio già disposti - prima del Dl 90/2014 - cesseranno la loro efficacia il 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. Altra deroga ammessa è quella di consentire al lavoratore di permanere in servizio fino al raggiungimento dell'**anzianità contributiva** minima richiesta per la pensione di vecchiaia (20 anni) anche se tale requisito dovesse risultare perfezionato successivamente al compimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Inoltre, fino al 24 giugno 2014, le pubbliche amministrazioni potevano risolvere il rapporto di lavoro al raggiungimento dell'**anzianità contributiva** prevista per la pensione anticipata, fino al 31 dicembre 2014. In sede di prima applicazione la norma si riferiva al triennio 2009/2011 e successivamente fu esteso al triennio 2012/2014.

Con la nuova formulazione gli enti, con decisione motivata e con riferimento alle esigenze organizzative e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, potranno risolvere

il rapporto di lavoro al raggiungimento dei requisiti contributivi vigenti tempo per tempo per l'accesso alla pensione anticipata - con un preavviso di sei mesi - e comunque non prima del compimento del 62esimo anno di età, al fine di evitare l'applicazione delle penalità (1%-2%) previste sulle quote retributive di pensione.

A tal fine si ricorda che le penalità non trovano comunque applicazione fino al 2017 qualora l'**anzianità contributiva** considerata derivi da prestazione effettiva di lavoro, compresi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, per la donazione di sangue e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal relativo testo unico, nonché per i congedi e i permessi concessi in base alla legge 104/1992.

Nei confronti del personale con diritto a pensione maturato entro il 31 dicembre 2011, la risoluzione del rapporto di lavoro avverrà al compimento del 40esimo anno contributivo, poi-

ché tali lavoratori non sono soggetti alle nuove norme, neppure su opzione, se non limitatamente al calcolo contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Salvi dalle novità il personale di magistratura nonché i professori universitari i quali continueranno ad accedere alla pensione al raggiungimento dei limiti ordinamentali previsti per le singole categorie.

Le risoluzioni unilaterali nei confronti dei responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale avverranno al raggiungimento del 40esimo di servizio effettivo e comunque non oltre il 70esimo anno di età. I dirigenti medici e del ruolo sanitario potranno restare in servizio comunque fino al 65esimo anno di età.

Come già annunciato dal Governo, è saltata la clausola di salvaguardia che avrebbe consentito l'accesso alla pensione di anzianità a 4mila docenti che per effetto della riforma Montifornero erano rimasti esclusi dalle clausole di salvaguardia, stante la specificità del settore scuola che contempla uscite obbligatorie con l'inizio dell'anno scolastico (1° settembre).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Pensione anticipata

● La riforma Fornero, che ha abolito le pensioni di anzianità, ha introdotto la possibilità della pensione anticipata con 41 anni e sei mesi di contributi per le donne e 42 anni e sei mesi per gli uomini. Eventuali pensionamenti prima dei 62 anni di età saranno assoggettati a penalizzazioni (escluse fino al 2017 per chi ha solo contributi derivanti da lavoro effettivo o situazioni assimilate)

## Il quadro

### 01 | RISOLUZIONE UNILATERALE

Cancellato l'istituto del trattenimento in servizio: le amministrazioni dovranno risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente che ha raggiunto i 65 anni e ha acquisito il diritto a pensione. La prosecuzione del rapporto fino ai nuovi limiti generali per la pensione di vecchiaia (66 anni e tre mesi) è consentito solo per raggiungere il diritto a pensione. Se il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia - 20 anni - è raggiunto oltre l'età fissata per l'assegno, l'interessato potrà continuare a lavorare fino al conseguimento del requisito

di 20 anni di contributi

### 02 | ESIGENZE ORGANIZZATIVE

Gli enti, per motivate esigenze organizzative, possono risolvere il rapporto di lavoro con i dipendenti che hanno raggiunto i requisiti per la pensione anticipata: 41 anni e sei mesi di contributi, per le donne e 42 anni e sei mesi di contributi per gli uomini. L'amministrazione dovrà dare un preavviso di sei mesi. In ogni caso il recesso non potrà avvenire prima dei 62 anni del dipendente per evitare i tagli rispetto all'assegno per quanti accedono al pensionamento prima di questa soglia

